

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 136/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2012

relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) È stata presentata una domanda di autorizzazione del bisolfato di sodio a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda è relativa all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali domestici e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, da classificare nelle categorie «additivi tecnologici» e «additivi organolettici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel parere del 13 ottobre 2011 ⁽²⁾ che, nelle condizioni d'impiego proposte, il bisolfato di sodio non produce effetti dannosi sulla salute umana e animale o sull'ambiente e che il suo impiego come correttore di acidità nei mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti e come sostanza aromatizzante nei mangimi per animali da compagnia trova validi riscontri. L'Auto-

rità ritiene non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.
- (6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell'acidità», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il preparato di cui all'allegato II, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2011; 9(11):2415.

ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %									
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: regolatori dell'acidità									
1j514ii	—	Bisolfato di sodio	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Bisolfato di sodio $\geq 95,2$ %</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Bisolfato di sodio (CAS No 7681-38-1)</p> <p>NaHSO₄</p> <p>Na 19,15 %</p> <p>SO₄ 80,01 %</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Determinazione del bisolfato di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.</p>	Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti	—	—	5 000	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.</p> <p>3. La miscela delle varie fonti di bisolfato di sodio non deve superare i seguenti livelli massimi negli alimenti completi: 5 000 mg per kg di alimento completo.</p>	8 marzo 2022

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irrm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

ALLEGATO II

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
1j514ii	—	Bisolfato di sodio	<p>Composizione dell'additivo Bisolfato di sodio $\geq 95,2\%$</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Bisolfato di sodio (CAS No 7681-38-1) NaHSO₄ Na 19,15 % SO₄ 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Metodo di analisi (1) Determinazione del bisolfato di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.</p>	Animali da compagnia	—	—	5 000	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.</p> <p>3. La miscela delle varie fonti di bisolfato di sodio non deve superare i seguenti livelli massimi negli alimenti completi: 5 000 mg per kg di alimento completo.</p>	8 marzo 2022

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx